



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

ORIGINALE

Settore L.L.P.P.

Affissa all'albo dal 15/10/2021 al 30/10/2021 Reg. pubb. N. 898

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Numero 37 del 11/10/2021 **Registro Unico di Segreteria**

OGGETTO: Provvedimento rimozione dei rifiuti abbandonati

IL RESPONSABILE

VISTA la segnalazione pervenuta dalla Provincia di Isernia – Corpo di Polizia Locale Provinciale - in data 23/08/2021 prot. n. 15074 con la quale, nel trasmettere il verbale di contestazione n. 12 del 24/05/2021 emesso nei confronti del Sig. F. S. si segnalava un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, ingombranti prevalentemente derivati da demolizioni di mobili, sedie e materiale in plastica, vetro, ferro ed altro lungo la Strada Provinciale n. 4 “Strada Vecchia” in agro del Comune di Venafro sulla particella di terreno n. 291 del foglio di mappa n. 22 di proprietà del Sig. F. S.;

CONSIDERATO che l'art. 192 del D.lgs. n.152/2006 impone a chiunque abbandoni o deposita rifiuti sul suolo e nel suolo è obbligato a procedere alla rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento degli stessi ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area;

CONSIDERATO che, sempre ai sensi dell'art. 192, si dispone con ordinanza le operazioni tese al ripristino ambientale e l'avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti indicando il termine entro cui provvedere decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

ACCERTATO dal verbale di contestazione redatto dagli Istruttori di Polizia Provinciale di Isernia risulta che il deposito di cui è discussione, posto nelle immediate adiacenze del fabbricato ivi esistente è stato operato dal proprietario individuato nel Sig. F. S. e non si menziona alcuna altra figura responsabile dei fatti;

CONSIDERATO che la presenza di rifiuti oltre a costituire pericolo per la tutela dell'ambiente potrebbe essere causa di rischio per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO pertanto ricorrere evidenti motivi che rendono necessario ed opportuno adottare il presente provvedimento allo scopo di rimuovere i rifiuti abbandonati e successivamente procedere al ripristino dello stato dei luoghi operando una accurata bonifica del sito;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI gli articoli n. 192 e 255 comma 3 del D.lgs. 03/04/2006 n°152 e s.m.i;

VISTO il vigente statuto Comunale;

VISTO l'art. 16, 3° comma, del regolamento Comunale di Igiene;

VISTO l'art. 38 della legge dell'8.6.1990 n. 142, sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;

ORDINA

Al Sig. F. S., nato a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) alla Via (omissis) n. 41 quale proprietario della particella di terreno n. 291 del foglio di mappa n. 22 dove è ubicato il fabbricato di residenza e, nelle immediate adiacenze, il deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi consistenti in rifiuti ingombranti prevalentemente derivati da demolizioni di mobili, sedie e materiale in plastica, vetro, ferro ed altro, di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sulla suddetta particella di terreno in quanto causa di pregiudizio e pericolo per l'ambientale e probabile causa di eventuali rischi per la pubblica e privata incolumità operando una accurata pulizia del sito ripristinando lo stato dei luoghi.

DISPONE

Che gli interventi di rimozione rifiuti, ripristino ambientale dei luoghi e pulizia del sito dovranno essere eseguiti entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento consegnando a questo settore copia dei formulari per avvenuto smaltimento. Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'articolo 255 del D.Lgs. 152/2006, ed all'esecuzione degli interventi succitati da parte di questa Amministrazione in danno addebitando allo stesso tutte le spese sostenute.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n°241 avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise per i motivi di legittimità (legge 06/12/1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da porre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971, n° 1199).

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale competenza alla Provincia di Isernia.

Gli Agenti Municipali, cui la presente è diretta, sono incaricati della osservanza della stessa.

Il Responsabile del Settore
Arch. Ornella Celino
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. **898** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **15/10/2021**.

Venafro, li 15/10/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO